

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 737/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

## relativo alla protezione di taluni stock del Mar Celtico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, la politica comune della pesca deve prevedere misure coerenti in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, incluse misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio.
- (2) A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, qualora la conservazione degli stock di organismi marini richieda un intervento immediato, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie a complemento o in deroga al suddetto regolamento.
- (3) Il parere pervenuto nel giugno 2011 dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (in appresso: «CIEM») indica che i tassi di rigetto nel Mar Celtico, in particolare per quanto riguarda il novellame di eglefino e di merlano, sono elevati e in aumento. Il fatto di rigettare in mare i pesci prima che questi abbiano avuto la possibilità di riprodursi riduce la resa potenziale futura, minacciando in tal modo la sostenibilità degli stock.
- (4) Sia le flotte che praticano la pesca dello scampo che quelle con reti a strascico e sciabiche per la pesca mista di pesci a pinne presentano livelli elevati di rigetti di eglefino e di merlano a causa della scarsa selettività degli attrezzi utilizzati. Il CIEM sostiene inoltre che lo stock di merluzzo bianco è fortemente dipendente dal reclutamento e che occorre incoraggiare misure tecniche volte a ridurre i rigetti. Dato l'alto tasso di reclutamento recentemente registrato negli stock di eglefino e di merlano del Mar Celtico, si prevede che quest'anno i rigetti dovrebbero aumentare. Il CIEM raccomanda pertanto che vengano introdotte urgentemente misure tecniche volte ad aumentare la selettività e a ridurre i rigetti di eglefino, merlano e merluzzo bianco.
- (5) Occorre pertanto introdurre l'uso di pannelli a maglie quadrate per migliorare la selettività per taglia degli attrezzi utilizzati e proteggere il novellame che si aggiunge allo stock, mantenendo nel contempo le catture delle

specie bersaglio a un livello quanto più possibile elevato. È dimostrato che i pannelli a maglie quadrate riducono in misura significativa la mortalità per pesca, poiché consentono la fuoriuscita dei pesci, e costituiscono una misura efficace che può essere introdotta immediatamente.

- (6) Nell'ottobre 2011 il Consiglio consultivo regionale per le acque nord-occidentali (NWWAC) ha emesso un parere secondo cui le misure tecniche vigenti nel Mar Celtico dovrebbero essere migliorate per ridurre i rigetti, soprattutto di eglefino e di merlano, imponendo l'uso di un pannello a maglie quadrate disposto in modo adeguato, le cui dimensioni andrebbero specificate in funzione del tipo di attrezzo e della potenza motrice della nave.
- (7) La conservazione degli stock di eglefino e di merlano nel Mar Celtico richiede pertanto un intervento immediato.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

## Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci che operano con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni VII f e VII g del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nella parte della divisione CIEM VII j situata a nord di 50° latitudine nord e a est di 11° longitudine ovest (in appresso: «il Mar Celtico»), nei casi in cui:
  - a) le reti a strascico e le sciabiche abbiano una dimensione unica di maglia, pari o superiore a 100 mm (in appresso: «navi TR1»);
  - b) le reti a strascico e le sciabiche abbiano una dimensione unica di maglia, pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm (in appresso: «navi TR2»); oppure
  - c) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche abbiano un motore di potenza inferiore a 112 kilowatt (in appresso: «navi a bassa potenza motrice»).
2. Il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci che operano con sfogliare.

## Articolo 2

## Misure tecniche

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, alle navi di cui all'articolo 1 si applicano le seguenti misure tecniche:

<sup>(1)</sup> GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

